Il Segretario Generale
Avv. Giampaolo Di Marco
e-mail: info@associazionenazionaleforense.it

Roma/Brescia, 31 gennaio 2026

Inaugurazione anno giudiziario 2026
presso la Corte d'Appello di Brescia

Intervento dell'Associazione Nazionale Forense

Sig./Sig.ra Presidente della Corte di Appello,
Sig./Sig.ra Procuratore Generale della Repubblica,
Sig./Sig.ra Presidente del Tribunale,
Sig./Sig.ra Procuratore della Repubblica,
Signori/e Giudici e Signori/e Giudici onorari,
Autorità religiose, civili e militari,
Colleghe e Colleghi,
Istituzioni e cittadini,
in occasione di questa cerimonia, rivolgo a tutti Voi il saluto dell'A.N.F. – Associazione Nazionale Forense, la più antica associazione degli Avvocati italiani.

PROCESSO CIVILE

Giunti all'ultimo semestre utile ai fini della realizzazione degli obiettivi posti dal PNRR per le materie di competenza del Ministero della Giustizia, è possibile fare il punto sull'efficacia della c.d. "riforma Cartabia" (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) e del "decreto correttivo Cartabia" (D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164).

Come noto, le modifiche introdotte al processo civile da tali interventi normativi, avevano come obiettivo espresso quello della **velocità** del processo, utile a perseguire un doppio

risultato. Da un lato quello di realizzare i *target* fissati a livello europeo relativi alla rapidità delle decisioni e allo smaltimento dell'arretrato, e dall'altro quello di incentivare la crescita economica proveniente dalla "macchina della giustizia civile", che viaggia in rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla **velocità del processo**, benché ciò, spesse volte, vada a discapito della piena cognizione del giudizio.

Quanto al primo dei citati obiettivi, i dati che emergono dalla Relazione sul monitoraggio statistico degli indicatori PNRR a fine 2024, pubblicata dal Ministero della Giustizia il 28.03.2025, e dagli altri indicatori statistici disponibili non sono incoraggianti.

In tema di c.d. *Disposition Time*, infatti, la riduzione del 20,1% registrata nel 2024, rispetto alla *baseline* del 2019, è ben lontana dal *target* di riduzione del 40% dei tempi di trattazione dei procedimenti civili da realizzarsi entro il 30.06.2026. Il dato allarmante, in particolare, riguarda la situazione dei Tribunali che, per la prima volta nel 2024, non registra alcuna diminuzione delle pendenze, causata da un aumento delle iscrizioni a ruolo non bilanciato dalla proporzionale definizione dei contenziosi.

Ciò nonostante, al 31.12.2024 è stato raggiunto l'obiettivo di smaltimento civile intermedio. Il *target* risulta, infatti, sostanzialmente conseguito per le Corti D'Appello e in fase di ultimazione per i Tribunali (il cui 63% l'avrebbe già raggiunto o superato).

Tale successo, tuttavia, va letto nella piena consapevolezza che la gran parte del raggiungimento di questi obiettivi è attribuibile al fatto che sono scesi i volumi di contenzioso, ossia i numeri delle iscrizioni di nuovi procedimenti rientranti nelle statistiche utili all'elaborazione dei dati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Ciò soprattutto grazie allo strumentale aumento delle competenze del Giudice di Pace, che ha realizzato l'obiettivo di ridurre il contenzioso tribunalizio, a discapito, tuttavia, dell'effettiva efficienza del sistema della giustizia civile, considerata la gravissima precarietà in cui tali Uffici versano in molte zone d'Italia e l'affidamento di vertenze significative a giudici onorari.

In questo contesto, tuttavia, non può tacersi l'insuccesso del Decreto Giustizia (D.L. 8 agosto 2025, n. 117) convertito il Legge (L. 3 ottobre 2025, n. 148), considerato che solo 165 magistrati, a dispetto dei 500 preventivati, risultano applicati in via d'urgenza presso i Tribunali che sono più in difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato previsti dal PNRR, circostanza che lascia presagire la concreta possibilità che il raggiungimento di tale obiettivo possa sfumare.

Infine, la scelta di procedere a precarizzare il settore giustizia rendendolo sempre più dipendente da figure professionali "a termine", che transitano per i Tribunali e i vari Uffici

senza poter restituire nel tempo le competenze che la formazione seguita consente, ne segna inesorabilmente la sorte. Si apre, in questo senso, un pericoloso vuoto poiché, invece che investire sulle professionalità costruite nel tempo, si è preferito un sistema di fatto interinale, che poco permette la crescita di funzionari dedicati di cui, invece, vi sarebbe un grande bisogno, soprattutto tenendo conto delle accresciute necessarie competenze informatiche oggi fondamentali.

La nostra associazione, sperava che l'occasione della realizzazione degli obiettivi posti dal PNRR rappresentasse un punto di effettiva svolta della giustizia civile e fosse l'occasione per renderla puntuale rispetto alla tutela dei diritti azionati dalle parti. Tuttavia, i dati riscontrati alle soglie dell'ultimo semestre continuano a far emergere **un appesantimento del processo, invece che una sua velocizzazione, ed un pregiudizio per il diritto dei cittadini all'accesso alla Giustizia e alla difesa dei propri diritti**, a causa di una compressione dei tempi e degli strumenti di difesa a disposizione delle parti, che non corrisponde neppure ad un efficientamento della macchina della Giustizia.

A ciò aggiungasi che non vi sono interventi che nel breve medio termine interventi possa invertire la rotta, non solo in termini di efficienza, ma anche di effettività della tutela civile dei rapporti giuridici, molti dei quali ascrivibili alle nuove fragilità e che, come tali, avrebbero bisogno di un orizzonte di senso estremamente lungimirante e capace di affrontare una trasformazione nella gestione della patologia dei rapporti.

*

PROCESSO PENALE

Con riferimento alla giustizia penale quello appena concluso è stato un anno denso di attività legislativa. Numerosi settori del diritto sono stati infatti raggiunti da norme penali che hanno introdotto nuove fattispecie o modificato l'assetto preesistente. In linea generale prevale la scelta dello strumento penale come modalità ordinaria di approccio alle diverse questioni poste: un orientamento securitario che ha visto l'introduzione nel nostro sistema giuridico, di molte nuove fattispecie tutte di creazione legislativa, che hanno inasprito il quadro complessivo senza, tuttavia, arginare i fenomeni che hanno determinato le scelte governative.

Così per il decreto sicurezza che vede una presenza massiccia della normativa penale anche in settori sino ad oggi estranei quale per esempio l'ambito degli sfratti. Non solo: anche nell'affrontare alcune delle ricorrenti manifestazioni di disagio nelle carceri legate ad un pesante e mai risolto sovraffollamento, l'aver introdotto nuove fattispecie di reato che sanzionano il semplice dissenso e gli atteggiamenti di non collaborazione (quale ad

esempio la resistenza passiva), implica la decisione di non lasciare alcuno spazio residuo alla manifestazione del pensiero.

Allo stesso modo, l'aver previsto sanzioni pesanti per chi manifesta pacificamente ma creando un disagio alla circolazione dei mezzi (oltre al corredo di sanzioni che proteggono solo e soltanto le forze dell'ordine invece di chi esercitare un diritto costituzionalmente garantito quale di manifestare e liberamente esprimere il proprio pensiero in modalità non violenta), crea un pericoloso precedente nel nostro paese che, vede compressi per legge ordinaria dei diritti costituzionali.

Con riferimento al processo penale telematico, se possono ritenersi superate alcune criticità di sistema già segnalate, permane comunque la presenza di ampie aree processuali scoperte e pertanto si determina un doppio binario ben poco auspicabile.

Il sistema penale resta, negli ultimi anni, più mediatico che normativo, sia dal lato della politica legislativa, sia dal lato applicativo, complice anche un sistema di informazione teso a rendere informazione allarmante, più che narrativa.

*

RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE

L'anno appena trascorso ha visto al centro dei temi cruciali dell'avvocatura quello relativo alla riforma della Legge Professionale Forense che, ormai giunto all'*iter* parlamentare, nelle forme della legge delega, nel 2026 vedrà la sua luce definitiva.

La nostra associazione ha, da sempre, manifestato le importanti criticità dell'impianto della riforma proposta dal CNF, tanto afferenti il metodo attraverso il quale si è svolto il percorso di elaborazione del testo della legge di riforma, quanto relativi al merito dei temi trattati.

Nell'attuale articolato all'esame parlamentare, infatti, permane una visione della professione interamente concentrata sulla difesa in giudizio, mentre manca ogni riferimento alla tutela degli interessi fuori dalla giurisdizione e, più in generale, ai modi di svolgere la professione che non siano ascrivibili alla funzione dell'avvocato resa all'interno delle aule di giustizia.

La riforma dell'ordinamento forense che sarebbe necessaria **dovrebbe realizzare un intervento di profonda modernizzazione delle istituzioni forensi e una riscrittura delle regole sull'esercizio della professione, che vada nel senso della concorrenza, della liberalizzazione e della espansione in nuovi ambiti di consulenza legale**. Il tutto in piena armonizzazione con le riforme delle altre professioni ordinistiche, parimenti all'analisi parlamentare.

Venendo al contenuto della riforma, la nostra associazione ha già apertamente censurato la totale assenza, tra i principi generali dell'ordinamento forense, del richiamo (i) al rispetto dei principi costituzionali, della normativa europea e dei trattati internazionali (attualmente previsto dalla vigente legge professionale), (ii) all'applicazione delle norme dettate in via generale per le libere professioni, in quanto compatibili, (iii) alla necessità che la disciplina dell'esercizio della professione forense risponda ai principi di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica, (iv) al diritto di ogni avvocato di esercitare la professione forense nella forma liberamente scelta da ciascun professionista (individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente); (v) al diritto degli avvocati di esercitare più attività professionali congiuntamente (espressamente previsto dall'art. 25, paragrafo 1, Direttiva 2006/123/CE, detta Direttiva "Bolkestein").

Ulteriormente, l'idea di ripristinare il giuramento dell'avvocato, già sostituito con l'impegno solenne sia nei codici di procedura penale (nel 1988) e di procedura civile (nel 1995), sia nella legge professionale (nel 2012), pare anacronistico e contrario alla giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto l'obbligo di giuramento lesivo della libertà di coscienza (cfr. Corte Cost. 2 ottobre 1979, n. 117, e Corte Cost. 5 maggio 1995, n. 149).

Quanto alle modalità di esercizio della professione, accanto a restrizioni concernenti la possibilità per l'avvocato di pubblicizzare la propria attività, distanti da una visione dell'avvocatura concorrente nel mercato professionale, si pone anche la previsione della STA quale unica modalità di esercizio in forma societaria, il divieto di partecipazione alle STP di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (a cui gli avvocati vi possono partecipare "*solo per l'esercizio dell'attività di consulenza*") e la previsione di almeno due avvocati nelle reti professionali che intendano offrire attività forensi. Forme giuridiche severe e poco flessibili, che di fatto scoraggiano la realizzazione di aggregazioni, anche mutidisciplinari, ponendo gli avvocati, anche sotto questo aspetto, in una riserva distante dalla competitività e piena efficienza nel mercato delle professioni.

Parimenti, la previsione che la professione di avvocato resti incompatibile, in via generale, con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, con l'esercizio di attività di impresa e con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società, salvo poche e puntuali eccezioni, rischia di collocare l'avvocatura ai margini del mercato, sottraendole possibili ambiti di ragionevole operatività.

L’appetibilità della professione di avvocato (oltre alla sua futura sostenibilità), inoltre, passa inevitabilmente da nuove previsioni in tema di accesso e di esame di Stato, che garantiscano maggiori tutele ai giovani praticanti, *in primis* sotto il profilo economico, forme di effettivo accesso all’attività in proprio, anche tramite l’abilitazione al patrocinio e una snella prova di accesso all’abilitazione professionale.

La miopia della riforma della legge professionale, inoltre, emerge chiaramente dalla disciplina prevista per il regime della c.d. monocommittenza, che prevede l’istituzione di due nuove tipologie di avvocato collaboratore: una figura di collaboratore in regime di monocommittenza e una distinta figura di collaboratore continuativo, prevedendo che entrambe non possano godere delle tutele tipiche del lavoro subordinato e che entrambi questi rapporti siano caratterizzati dal carattere di esclusività; il tutto senza che sia chiaro quali dovrebbero essere le concrete differenze tra l’una e l’altra. Tuttavia, se non si è ancora pronti all’istituzione della figura dell’avvocato dipendente, sarebbe stato opportuno offrire un chiaro sistema di garanzie agli avvocati collaboratori continuativi, disciplinare i requisiti minimi di forma e contenuto dell’accordo di collaborazione, specificare e ampliare il sistema di tutele attualmente previste dal Jobs Act del lavoro autonomo, integrandolo con le previsioni dell’indipendenza tecnica e di giudizio propria della professione forense ed escludendo forme di esclusiva.

Sotto il profilo istituzionale, la legge di riforma ha scardinato il sistema del doppio mandato (storicamente posto alla base del rinnovamento democratico delle istituzioni, contro forme di cristallizzazione della rappresentanza) tanto per i Consigli degli Ordini, quanto per il CNF, prevedendo l’ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, elevando quindi il numero di mandati esperibili da due a tre. Manca, inoltre, la previsione del regime transitorio, che quantomeno dovrebbe garantire che la nuova disciplina non si applichi a chi è prossimo al raggiungimento di due mandati completi, evitando fenomeni di “attaccamento alla poltrona” e al potere istituzionale.

Viene mantenuta l’attuale fisionomia del Consiglio Nazionale Forense come organo elettivo di secondo grado (con elettorato attivo riservato ai soli consiglieri degli ordini circondariali), che riveste funzioni giurisdizionali (in ambito disciplinare, in materia di albi, elenchi e registri, e in materia elettorale per le istituzioni forensi), svolge funzioni regolamentari e amministrative e, nella proposta di legge, persino quelle di rappresentanza. Tuttavia, al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, sarebbe stato opportuno prevedere in capo al CNF sezioni distinte (amministrativa e disciplinare), totalmente separate ed autonome tra loro, per formazione e compiti.

Conseguenza del sistema CNF-centrico è che il Congresso Nazionale Forense viene completamente svuotato di funzioni e ruolo e viene – di fatto – privato della sua naturale funzione di essere organismo di rappresentanza unitaria dell'avvocatura, con la funzione di determinare gli indirizzi generali sui temi della giustizia e sulle questioni che riguardano la professione forense.

Infine, pare evidente che non si possa pensare al futuro senza prevedere nel testo normativo della legge professionale il riferimento all'intelligenza artificiale e all'uso di strumenti di tale natura nell'esercizio della professione. Tale pesante assenza, è evidente, rende il testo di legge al vaglio del Parlamento già superato, non competitivo e non conforme alle norme al c.d. A.I. Act di matrice europea.

La nostra associazione, pur nella consapevolezza della necessità di un adeguamento della legge professionale forense per renderla attuale ed efficace strumento per il pieno esercizio della professione di avvocato, manifesta forte preoccupazione per la riforma *in itinere* che, lungi dall'essere espressione condivisa della categoria, rischia di relegare la nostra figura professionale ai margini del mercato, consolidando il potere di pochi, a discapito del ruolo e della dignità sociale che la professione forense deve salvaguardare e massimamente tutelare.

*

RIFORMA COSTITUZIONALE SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

Il tema maggiormente divisivo in questo inizio di anno è quello della proposta di riforma costituzionale in tema di ordinamento giurisdizionale, che recentemente è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati.

Su questo tema, ANF sente il bisogno di parlare con la massima franchezza agli amici magistrati ed a tutti gli attori del mondo della Giustizia.

Credo che sia noto a tutti che la separazione delle carriere fra la magistratura giudicante e quella requirente è una storica rivendicazione dell'avvocatura e anche della nostra associazione. Da sempre gli avvocati italiani ritengono che per meglio garantire la terzietà e imparzialità del giudice e per garantire appieno la parità delle parti in giudizio sia necessaria una riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario che preveda una separazione di carriere.

Per questo in temo di campagna referendaria, l'Associazione ha inteso esprimersi con un "Sì. Confrontiamoci", per confermare la necessità che si giunga ad una separazione delle carriere, ma conservando lo spirito critico su aspetti della riforma che non sono in line acon la maturità raggiunta dal nostro ordinamento.

Il disegno di legge costituzionale approvato non convince su alcuni aspetti, che possono porsi in contrasto con un principio cardine del nostro ordinamento democratico, quello di piena autonomia e indipendenza della magistratura, sia giudicante sia requirente.
In modo particolare, non ci trova concordi la proposta di adottare il metodo del sorteggio per la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, dato che ci sembra che in questo modo non si realizzi una forma di autogoverno elettivo, ma si dia vita ad un qualcosa di diverso.
Non ci sfugge il fatto che la dottrina costituzionalistica ha da tempo bollato il sistema del sorteggio come "il più irrazionale di tutti", segnalando come la selezione di organi amministrativi effettuata attraverso una estrazione a sorte è già stata sperimentata nella composizione delle commissioni di concorso universitarie, con esiti non positivi.
D'altra parte, l'idea di sottrarre gli eletti ad ogni valutazione di capacità da parte degli elettori difficilmente potrebbe consentire di superare le derive correntizie, ma avrebbe il solo effetti di affidarle al caso, aggiungendo una forte componente personale ed una sostanziale irresponsabilità di un organo svincolato dalla legittimazione che nasce dalla elezione.
L'Associazione, quindi, si pone come interlocutore anche per guardare oltre Il tempo del referendum, consapevole che qualunque di questi "vinca", la magistratura e l'avvocatura dovranno affrontare un tempo critico per il sistema Giustizia sul piano organizzativo e normativo.

QUESTIONI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

Le criticità sopra rilevate a livello nazionale, purtroppo, si riscontrano anche nel circondario del Tribunale di Bergamo.

A) SUL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL PROCESSO

A Bergamo tra febbraio e giugno 2022 sono arrivati 44 addetti all'Ufficio del Processo, poi scesi a 38 nel corso degli anni a causa di abbandoni e trasferimenti. Si tratta, quindi, di un consistente aiuto per un Tribunale che ormai da anni chiede al Ministero della Giustizia di intervenire per colmare le elevate scoperture di organico, sia di personale amministrativo che di magistrati.

A distanza di tre anni e mezzo dall'avvio dell'operatività di detto strumento, è dunque possibile analizzare in maniera più compiuta la *performance* del Tribunale di Bergamo e capire se il provvedimento adottato dal Governo Draghi sia servito allo scopo, vale a dire la riduzione dell'arretrato, nonché il potenziamento della capacità di definire i processi rispetto al passato.
Di seguito si riporta una tabella con i dati dei procedimenti iscritti, di quelli definiti e di quelli pendenti.

AREA CIVILE	GIU20/GIU21	LUG21/GIU22	LUG22/GIU23	LUG23/GIU24	OTT21/SETT22	OTT22/SETT23	OTT23/SET24	30/6/25	2018 AL 31/12	2019 AL 31/12	2020 AL 31/12	2021 AL 31/12	2022 AL 31/12	2023 AL 31/12	2024 AL 31/12
ISCRITTI	16073	15110	15114	13341	15294	14401	13644		17986	17024	14211	15614	15393	13341	13993
DEFINITI	16869	16088	16191	13655	16282	15456	13756		18174	17618	13787	16806	16209	14805	13639
PENDENTI	8679	7462	6372	5986	7556	6350	6183	6431	9895	9135	9509	8082	7244	6179	6469

AREA PENALE	LUG20/GIU21	LUG21/GIU22	LUG22/GIU23	LUG23/GIU24	OTT21/SETT22	OTT22/SETT23	0TT23/SET24	30/6/25	2018 AL 31/12	2019 AL 31/12	2020 AL 31/12	2021 AL 31/12	2022 AL 31/12	2023 AL 31/12	2024 AL 31/12
ISCRITTI	15102	13901	12417	15026	11753	12613	15640		15077	14603	14295	14739	12930	13279	15266
DEFINITI	12694	14616	13510	15495	14051	13742	15512		14021	13902	11760	13665	13249	14087	14875
PENDENTI	10613	9441	7498	7365	9324	7509	7024	7223	7090	7049	9287	10179	8883	7397	7272

È opportuno precisare che nelle tabelle di cui sopra sono state inserite la colonne "*luglio 2022/giugno2023*" e "*luglio 2023/giugno 2024*", perché il periodo temporale oggetto di osservazione è quello che va da luglio a giugno, dal momento che il primo anno effettivo in cui l'ufficio del processo ha operato è luglio 2022 / giugno 2023. Parimenti sono state inserite le colonne "*luglio 2020/giugno 2021*" e "*luglio*

2021/giugno 2022' in quanto il primo anno di operatività dell'ufficio del processo deve essere confrontato con gli analoghi periodi degli anni precedenti. Sono state altresì inserite le colonne '*ottobre 2021/settembre 2022*', '*ottobre 2022/settembre 2023*' e '*ottobre 2023/settembre 2024*' e '*30 giugno 2025*' al fine di poter valutare gli esiti dell'ufficio del processo sul funzionamento del Tribunale di Bergamo tenendo conto di un periodo di assestamento di almeno tre mesi per gli addetti che sono entrati in servizio a giugno 2022.

È indispensabile altresì premettere che il 2020 e il 2021 hanno scarso valore statistico, in quanto coincidono con il periodo di maggiore recrudescenza della pandemia da covid 19, che ha inevitabilmente pregiudicato l'operatività del Tribunale di Bergamo.

Tanto premesso, i numeri del Ministero della Giustizia, così come rielaborati in questa sede, consentono di evidenziare che i risultati dell'ufficio del processo in termini di efficienza e capacità di definire i processi sono stati limitati. Se è pur vero che l'arretrato civile è diminuito, ciò è dipeso non dall'aumento della produttività, ma principalmente dal calo delle iscrizioni a ruolo e dal trasferimento delle cause al Giudice di Pace determinato dalla Riforma Cartabia. Anche nel settore penale i risultati non sono stati eclatanti: infatti l'arretrato è addirittura aumentato rispetto al 2019.

Tali affermazioni di principio trovano giustificazione nei dati statistici del Ministero della Giustizia e possono essere esplicitate come segue.

Innanzitutto, si rileva come sia nel settore civile che in quello penale il Tribunale di Bergamo nell'epoca antecedente alla pandemia, ovverosia nel 2018 e nel 2019, aveva molti più procedimenti iscritti all'anno rispetto alla situazione attuale. In particolare, nel settore civile vi sono stati 17986 procedimenti iscritti nel 2018 e 17024 nel 2019, mentre in quello penale 15077 nel 2018 e 14063 nel 2019. Nel primo anno di operatività dell'ufficio del processo, invece, sono stati iscritti 15114 processi nel civile (quasi 3.000 in meno rispetto al 2018) e 12417 nel penale, (quasi 2.500 in meno rispetto al 2018). Nel settore civile addirittura, nel periodo luglio 2023 / giugno 2024, i procedimenti iscritti sono scesi a 13341.

Ebbene, nonostante nel 2018 e nel 2019 il Tribunale avesse scoperture d'organico ben più gravi rispetto ad oggi e soprattutto non avesse gli addetti all'ufficio del processo, riusciva a definire molti più processi rispetto al periodo luglio 2022 –

giugno 2023 e luglio 2023 – giugno 2024. In particolare, nel 2018 e nel 2019 la sezione civile definiva rispettivamente 18174 e 17618 processi contro i 16191 da luglio 2022 a giugno 2023 e i 13655 da luglio 2023 a giugno 2024. La sezione penale parimenti definiva nel 2018 e 2019 rispettivamente 14021 e 13902 processi contro i 13510 dell'anno da luglio 2022 a giugno 2023. Bisogna, tuttavia, sottolineare che nel periodo luglio 2023 – giugno 2024 la produttività è salita a 15495 processi definiti. La situazione non varia considerando il periodo ottobre 2022 – settembre 2023.

Inoltre, si rileva come, nonostante la presenza degli addetti all'ufficio del processo, nel periodo luglio 2022 – giugno 2023 la sezione civile abbia definito quasi lo stesso numero di processi del periodo luglio 2021 – giugno 2022: 16191 tra luglio 2022 e giugno 2023 e 16088 tra luglio 2021 e giugno 2022. Mentre nel periodo luglio 2023 – giugno 2024 la produttività è arrivata a 13655, scendendo, quindi, drasticamente rispetto al periodo luglio 2021 – giugno 2022. La sezione penale, invece, ha addirittura definito più processi nell'anno luglio 2021 – giugno 2022 rispetto all'anno luglio 2022 – giugno 2023: 14616 processi tra il 2021 e il 2022 e 13510 tra il 2022 e il 2023. La situazione è migliorata nel periodo luglio 2023 – giugno 2024, in cui la produttività è salita a 15495 processi definiti.

Da quanto sopra emerge, quindi, che il Tribunale riesce a ridurre l'arretrato nel settore civile rispetto al 31 dicembre 2019, (al 30 giugno 2024 siamo a – 65,52% rispetto al 31 dicembre 2019), prevalentemente grazie alla diminuzione delle iscrizioni rispetto al passato e non grazie alle maggiori capacità definitorie della sezione civile, che, anzi, addirittura sono calate nonostante gli addetti all'ufficio del processo.

La riduzione delle iscrizioni, peraltro, è stata raggiunta grazie all'artificio contabile della Cartabia, che ha sottratto moltissimi procedimenti di competenza del Tribunale trasferendoli al Giudice di Pace, per di più non coadiuvato dall'ufficio del processo.

Nel settore penale, invece, non si è ancora verificata alcuna riduzione sensibile dell'arretrato rispetto al 31 dicembre 2019 (7049 processi pendenti). Al 30 giugno 2025, infatti, abbiamo 7223 processi pendenti. Bisogna tuttavia rilevare che rispetto al 31 dicembre 2021 (10179 processi pendenti) si sta verificando una progressiva lenta diminuzione dell'arretrato (7223 al 30 giugno 2025).

In conclusione, la lettura dei dati di cui sopra mette in evidenza che l'ufficio del processo non ha consentito di erodere l'arretrato in maniera drastica e soprattutto non ha aumentato la capacità di definire processi rispetto al passato. Tutto ciò deve

indurre a ripensare i modelli organizzativi dei nostri Tribunali, che correttamente lamentano elevate scoperture d'organico, ma poi, per ragioni difficilmente indagabili per chi scrive, quando ricevono dei rinforzi non sono in grado di organizzarli e utilizzarli al meglio.
Tale riflessione è tanto più attuale se si pensa che al 30 giugno 2026 molti addetti all'ufficio del processo termineranno il loro mandato e non verranno rinnovati.

B) SULLA SITUAZIONE DEL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO

La situazione dell'ufficio del Giudice di Pace di Bergamo è leggermente migliorata rispetto al precedente anno giudiziario. Infatti, l'ufficio nell'ultimo anno ha visto un aumento dei giudici da 8 a 12 e, in particolare, i Giudici civili sono aumentati da 5 a 9, mentre quelli assegnati al penale sono rimasti 3. Tuttavia, è evidente che tale incremento è del tutto insufficiente, a fronte di una pianta organica di 21 giudici. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che la situazione dell'ufficio, già stremato per la carenza drammatica di Giudici, in seguito all'entrata in vigore della Riforma Cartabia avvenuta il 28 febbraio 2023, è ulteriormente peggiorata, a causa dell'aumento del carico di lavoro che ne è conseguito.
La Riforma Cartabia, come è ben noto, ha ampliato le competenze del Giudice di Pace, aumentando la competenza per valore nelle cause relative a beni mobili da 5.000 a 10.000 euro e nelle controversie in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti da 20.000 a 25.000 euro. Questo incremento di competenze, senza un corrispondente adeguamento dell'organico, ha aggravato ulteriormente la situazione, causando ritardi significativi nella fissazione delle udienze, spesso posticipate di uno o due anni. Basti pensare che, allo stato, ciascun giudice si trova a gestire tra gli 800 e i 1.000 fascicoli contemporaneamente, per un totale di quasi 10.000 pratiche da trattare.
Inoltre, come sappiamo, è previsto che, a partire dal 31 ottobre 2026, la competenza per valore del Giudice di Pace aumenti ulteriormente, estendendosi fino a 30.000 euro per le liti su beni mobili e fino a 50.000 euro per i danni da circolazione. I Giudici di Pace dovranno inoltre trattare le esecuzioni mobiliari e i pignoramenti presso terzi.

Senza un adeguato incremento del personale, questo ulteriore ampliamento rischia di paralizzare completamente l'ufficio, compromettendo gravemente l'efficienza del servizio giustizia.
La situazione potrebbe quindi diventare ingestibile in assenza di un intervento strutturale da parte del Ministero della Giustizia.
Quello che più strabilia è che il Ministero della Giustizia in questa gravissima situazione, che riguarda non solo il Giudice di Pace di Bergamo, ha deciso di destinare l'ufficio del processo solo ai Tribunali, che però hanno visto ridotta considerevolmente la loro competenza, proprio a svantaggio dei Giudici di Pace.
L'unica luce in questa situazione desolante è che la battaglia iniziata molti anni fa dall'associazione Provinciale Forense – ANF Bergamo - per ampliare gli edifici giudiziari bergamaschi ha portato qualche frutto. Infatti, grazie ai fondi del PNRR, siamo riusciti finalmente a far iniziare l'iter per la ristrutturazione dell'edificio dell'ex convento della Maddalena.
Tuttavia, si tratta di una magra consolazione: se la scopertura di organico dei Giudici di Pace rimarrà sempre a questi livelli drammatici, non avremo Giudici che potranno occupare le stanze dell'edificio ristrutturato.

C) SULLA SITUAZIONE DELLA SEZIONE CIVILE

La situazione della sezione civile del Tribunale è altrettanto preoccupante in seguito ai numerosi trasferimenti di Giudici che si sono verificati negli ultimi mesi.
Infatti, le partenze sono state solamente parzialmente colmate dall'arrivo di nuovi Giudici, con il risultato che la quarta sezione si trova quasi totalmente scoperta.
Peraltro, sembra che la scopertura di organico non verrà risolta a breve, in quanto nuovi Giudici dovrebbero entrare in servizio solo a partire da giugno 2026.
Tutto ciò determina inevitabili ritardi nello scioglimento delle riserve, nel deposito delle sentenze, continui cambi di Giudici e rinvii delle udienze, con conseguenti disservizi a danno dei cittadini.

D) SULLA SITUAZIONE DEL SETTORE PENALE

Anche il settore penale ha registrato una rilevante diminuzione dei Giudici in servizio a causa di numerosi trasferimenti che si sono verificati nell'ultimo anno, non adeguatamente compensati dall'arrivo di nuovi Giudici.
Evidentemente la situazione, già precaria, come sopra esposto, è destinata a peggiorare. Infatti, la capacità di smaltire l'arretrato non può che peggiorare, in quanto diminuiranno drasticamente le udienze a disposizione. Già oggi, infatti, a fronte di circa 4000 decreti di citazione a giudizio all'anno emessi dalla Procura, il Tribunale riesce a fissare prime udienze solo per 1000 procedimenti all'anno.
È quindi necessario e urgente un aumento dei Giudici dell'ufficio.

E) SUL PROCESSO PENALE TELEMATICO

Le speranze poste dall'avvocatura bergamasca nel processo penale telematico sono state ampiamente tradite.
Il portale dei depositi degli atti penali, infatti, ha numerose anomalie, che rendono di fatto quasi totalmente inutile l'informatizzazione del processo.
A mero titolo esemplificativo si rappresenta che:

a) il difensore che deposita un atto sul portale, una volta effettuato il deposito, non solo non può più vedere ciò che ha depositato, ma, inoltre, non può visionare il fascicolo telematico e, quindi, i depositi effettuati dalle altre parti processuali. Di conseguenza, alla faccia dell'informatizzazione del processo penale, l'unico modo per verificare lo stato del fascicolo ed estrarre copia degli atti è recarsi fisicamente in cancelleria;
b) una volta effettuato il deposito di una richiesta ex art. 335 c.p.p. il relativo certificato viene rilasciato con grandissimo ritardo ad oltre un mese di distanza;
c) non è possibile depositare tempestivamente tutti gli atti processuali, come avviene, per esempio, con il deposito dell'atto di costituzione di parte civile innanzi al Giudice di Pace. Infatti, il fascicolo viene assegnato al Giudice di Pace con molto ritardo, con la conseguenza che il numero di ruolo del Giudice di Pace viene inserito sul portale all'incirca due settimane prima dell'udienza, quando ormai è troppo tardi per depositare e notificare la costituzione di parte civile all'imputato rispettando i termini processuali;

d) non tutti gli atti processuali possono essere depositati, come ad esempio la richiesta di autorizzazione per citare il responsabile civile;
e) i verbali d'udienza, pur essendo ormai telematici, non possono essere scaricati dal portale, ma degli stessi deve essere fatta copia cartacea in cancelleria;
f) per l'estrazione di copia digitale degli atti del processo tramite chiavetta USB bisogna corrispondere un diritto di copia di 25 euro indipendentemente dal numero di pagine scannerizzate. Sul punto, peraltro, la nostra associazione ha presentato e ottenuto l'approvazione da parte del Congresso Nazionale Forense di Torino del 2025 di una mozione che, nell'attesa della piena attuazione del processo penale telematico, chiede il ripristino dei diritti di copia digitali per consentire ai difensori di scannerizzare gli atti processuali. Nella situazione attuale, infatti, per assurdo, i diritti della copia cartacea sono ben più favorevoli rispetto al pagamento del diritto di copia forfettizzato di 25 euro per le copie digitali.

Sono solo alcuni esempi per comprendere che il livello di informatizzazione del processo penale è ben lontano dall'essere realizzato, come, invece, è avvenuto nel settore civile.

Confidiamo che i problemi sopra evidenziati possano essere risolti a breve grazie all'impegno congiunto dell'avvocatura e della magistratura e a un dialogo costante e fattivo con il Ministero della giustizia.

Associazione APIEFFE – Bergamo

Avv. Stefania Baranca

ANF – Associazione Nazionale Forense

Il Segretario Generale

Avv. Giampaolo Di Marco